

DISCIPLINARE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art.1 Riduzione della tassa rifiuti per l'utilizzo del compostaggio domestico

1 Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati; a questo fine l'Amministrazione comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici come stabilito dalla L.R. n° 45.

2 Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico è prevista una riduzione del **15%** della tarsu/tariffa rifiuti per gli occupanti le abitazioni private, residenti nel Comune, che dispongano di giardino o terreno ad uso esclusivo e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere ad uso domestico, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante per le medesime superfici a verde privato.

Art.2 Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico

1 Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco all'art. 3 tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

2 La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente, con relative pertinenze ubicate esclusivamente nello stesso stabile riportate in catasto nelle categorie C2-C6.

3 La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro il mese solare successivo a quello in cui ha presentato l'istanza.

4 Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

5 Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di praticare il compostaggio e deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità. In caso di eccedenza, il "prodotto" può essere utilizzato, ad esempio, su terreni boschivi percorsi dal fuoco.

6 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

7 Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza.

8 Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

